

in discussione il 19°; e in tale ipotesi, siccome il 19° tende a confermare decreti che per avventura non sono a tutti noti, così io domanderei che il signor regio commissario od il signor relatore dessero le opportune spiegazioni in proposito.

PETITTI, relatore. Credo che si può votare l'articolo 14 senza pregiudicare la votazione dell'articolo 19; qualora però la Camera desiderasse di conoscere le disposizioni del decreto citato in questo articolo, io sono pronto a soddisfarla.

Voci. No! no!

QUAGLIA. Proporrei che invece di dire: *secondo le norme indicate all'articolo 19*, si dicesse: *secondo la legge*.

PETITTI, relatore. Questo si dirà all'articolo 19.

TECCHIO. Quando è dichiarato dal relatore che la discussione di questo non pregiudica all'articolo 19, io non ho più nulla a ridire.

DI PETTINENGO, commissario regio. A maggior spiegazione delle parole *grado effettivo*, intorno le quali m'interpellava or ora l'onorevole deputato Tecchio, intendo un grado che non è soltanto *onorario*; e ciò dico perchè anche l'individuo che ha grado effettivo ed anzianità può non godere dell'intero stipendio devoluto allo stesso grado, siccome appunto nel caso di *aspettativa*.

PRESIDENTE. Insomma, la votazione di questo secondo paragrafo dell'articolo 14 non importerà altra conseguenza se non che quella del principio che sia da essere computato negli anni del grado il tempo corso nell'aspettativa, secondo le norme che verranno poi stabilite più sotto.

Pongo ai voti questo secondo paragrafo.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo intero.

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 15 così concepito:

« Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui, giusta l'annessa tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Succede la sezione II, *Del servizio*.

« Art. 16. Il servizio utile al conseguimento della pensione, si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di arruolamento o di nomina. »

DURANDO. Mi pare che sarebbe conveniente che si aggiungesse alla parola *arruolamento* anche la parola *assento*, per evitare qualunque equivoca interpretazione; poichè si sa che vi è l'arruolamento dei volontari e l'assento della leva, ed è perciò che credo che questa parola darebbe maggiore spiegazione all'articolo di cui si tratta; del resto io non credo poi quest'aggiunta indispensabile, ma è solo per maggior chiarezza.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che per la parola *assento* s'intenda la descrizione che la commissaria di guerra fa dell'individuo sui registri e sui ruoli dell'armata, e quindi qualunque sia o per effetto di leva, o per effetto di arruolamento volontario, o per nomina, o per decreto, è sempre assento, cioè l'individuo arruolato è sempre *assentato*.

PRESIDENTE. La questione sta nel vedere, come osservava l'onorevole deputato Durando, se la parola *arruolamento* comprenda anche quelli che sono assentati in seguito della leva, od invece se si riferisca solo a quelli che sono arruolati in seguito a volontario arruolamento.

DI PETTINENGO, commissario regio. A mio avviso, *arruolamento* vuol dire iscrizione sui ruoli, per cui è lo stesso che sia per leva o per arruolamento volontario.

DURANDO. Io aveva fatto quell'aggiunta, perchè in tutte le providenze di questo genere si fa sempre una differenza fra gli arruolati e gli assenti per leva. Del resto, come già dissi, non credo quest'aggiunta indispensabile, ma solo perchè avrebbe potuto dare maggiore chiarezza.

PETITTI, relatore. Debbo osservare alla Camera che, a seconda del regolamento del 1831, il servizio utile pel conseguimento della pensione si contava per i tamburini, pifferi e trombettieri dall'età di 14 anni, e per gli altri militari dall'età di anni 16. Con questa legge invece detto servizio si computerebbe dal giorno della prima ammissione al servizio per via di regolare arruolamento. La Commissione, quando esaminò quest'articolo, ricorse ai regolamenti attuali e riconobbe che realmente le ammissioni al servizio militare non possono aver luogo prima di aver compiuti i 14 anni per i tamburini, e 16 anni per gli altri militari.

La disposizione di questa legge sarebbe pertanto consentanea a quella del regolamento del 1831. Se non che d'allora in poi emanarono determinazioni ministeriali per cui si arruolano nei varii reggimenti di fanteria alcuni allievi tamburini all'età di 10 anni.

Ora il servizio militare calcolandosi dalla data dell'arruolamento, per questi il servizio medesimo verrebbe contato dall'età di 10 anni.

Sta dunque a vedere se la Camera intenda di accordare agli individui in discorso l'accennato favore. Dico favore dachè i primi anni di servizio di questi fanciulli ridondano a loro esclusivo vantaggio per la manutenzione e l'ammaestramento che ricevono (essendo lievissimo l'utile che procurano al servizio) e frattanto i medesimi acquisterebbero il diritto di ricevere la giubilazione ai 40 anni d'età, locchè è sicuramente precoce.

Io credo pertanto che si potrebbe conservare la redazione del regolamento del 1831, la quale, come ho detto, fissa le età dalle quali si conta il servizio utile al conseguimento della pensione, e toglie ogni dubbio al riguardo.

TECCHIO. Domanderò al signor relatore come siano iscritti alla milizia questi tamburi, cioè se siano iscritti per arruolamento o per nomina.

PETITTI, relatore. Sono arruolati nei registri del commissariato di guerra come allievi tamburi all'età di 10 anni, di modo che a termini dell'articolo in discorso il servizio dei medesimi conterebbe dall'età or ora accennata.

QUAGLIA. L'aggiunta stessa che vien proposta dal signor relatore si trova anche nella legge francese. Io desidererei perciò una maggiore spiegazione della parola *nomina*.

Io vedo nel regolamento delle scuole di Racconigi che gli allievi possono essere ammessi dai nove ai dodici anni; quindi soggiunge (è il Re che parla): *le nomine degli alunni saranno fatte da noi, ecc.*

Simile espressione di *nomina* potrebbe in conseguenza comprendere anche questi individui, siano delle scuole di Racconigi, siano di qualunque altra che potrebbe stabilirsi.

Io credo che sarebbe convenevole che il Governo fissasse il numero d'anni che vuol accordare agli allievi per gli studi preparatorii.

Nel regolamento francese è detto che gli allievi delle scuole politecniche hanno quattro anni di favore, non contando poi a nessuno che il servizio reale, l'effettivo all'esercito, di modo che io sarei d'avviso che invece di dire: *e di nomina*, si dicesse: *di nomina in un corpo del regio esercito*, ovvero si dicesse: *dal dì che faranno servizio effettivo, e per gli allievi della regia militare Accademia il servizio si contasse dal grado di cadetto dell'Accademia*, o come nella legge